ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Piazza all'Arma dei Carabinieri, 7/A – Cap. 31032 (C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 – Fax: 0422/822809

<u>www.iccasale.gov.it</u> – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Prot. no (vedasi segnatura)

Casale sul Sile, 09.05.2018

All'albo on line

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA l'assenza di n. 3 unità di collaboratore scolastico, di cui 1 in servizio in data odierna nel plesso Gramsci della scuola secondaria di primo grado di questa istituzione scolastica;

VISTO che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

CONSIDERATA l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

CONSIDERATO che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, la sorveglianza sugli alunni allergici della mensa, la corretta procedura della somministrazione farmaci e la presenza di personale formato per la prevenzione incendi e il pronto soccorso, a causa della struttura e numerosità degli alunni del plesso interessato e cioè:

Secondaria Gramsci - n. 386 alunni - n. 17 classi - n.2 piani - n. 2 laboratori - n.2 aule speciali - n. 2 palestre - n. 3 aule sostegno

CONSIDERATO che nel plesso di servizio dei collaboratori assenti sono presenti:

n. 12 alunni con disabilità, di cui n. 4 alunni con gravità (art. 3, c. 3, legge 104/92) e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;

CONSIDERATO che il plesso insiste in un'area in cui sono presenti altri due plessi di scuola primaria, quindi ad alta densità di presenza di alunni;

VERIFICATA l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici assenti dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre sedi dell'istituto, anche per l'assenza contemporanea di altri colleghi;

VERIFICATA l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente, **anche relativamente alla garanzia di condizioni igieniche adeguate nei diversi plessi dell'Istituto**

CONSIDERATO l'obbligo di non compromettere in modo determinante i diritti, costituzionalmente garantiti, all'istruzione e alla sicurezza e all'incolumità degli alunni;

Vista la nota prot. n. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve il giorno 09/05/2018.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Randazzo
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa

